

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 1 di 92

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e smi adottato da Cogeide S.p.A.

TABELLA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Data approvazione CdA
0	29/04/2010	Prima stesura.	27/07/2010
1	06/02/2013	Adeguamento ai reati ambientali, al decreto "anticorruzione", al reato di impiego irregolare di personale extracomunitario.	06/02/2013
2	01/10/2013	Modifica composizione Organismo di Vigilanza.	01/10/2013
3	27/06/2017	Adeguamento ai cambiamenti della realtà organizzativa aziendale e ai mutamenti relativi al Decreto Legislativo in esame.	20/07/2017
4	31/10/2018	Adeguamento a Regolamento UE 679/2016, L.161/17, L.167/17, L. 179/17, D.lgs. 21/18, gestione impianto Caraverde.	14/12/2018
5	30/09/2019	Ampliamento analisi impianto Caraverde, adeguamento a L. 3/2019, L. 39/2019.	11/10/2019
6	03/12/2020	Adeguamento al D.L. 124/2019 (come convertito dalla L. 157/2019) e al D.Lgs 75/2020; adeguamento alla normativa in merito all'emergenza COVID-19; adeguamento al nuovo organigramma.	23/12/2020
7	06/04/2023	Adeguamento a D.Lgs. 184/2021, D.Lgs. 195/2021, L. 238/2021, D.L. 13/2022, L. 22/2022, D.Lgs. 156/2022, D.Lgs. 150/2022; inserimento schema sintetico di valutazione del rischio; modifica riferimenti a impianto Caraverde in dismissione.	22/05/2023
8	27/10/2023	Adeguamento al D.Lgs. 19/2023 in materia di fusioni transfrontaliere e al D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.	10/11/2023
9	29/11/2024	Adeguamento a L.137/2023, L. 206/2023, L. 6/2024, D.Lgs. 87/2024, L.90/2024, D.L. 92/2024, L. 112/2024, L. 114/2024, D.Lgs. 141/2024, D.Lgs. 145/2024, L.166/2024	27/03/2025

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 2 di 92

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	5
2	DESCRIZIONE E STORIA DELLA SOCIETA'	14
3	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	18
4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	20
5	LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.....	21
6	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
7	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI	27
8	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI	28
9	SISTEMA DISCIPLINARE	30
10	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	33
11	INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO SUSCETTIBILI DI REATO	35

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 3 di 92

COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- ✓ Codice Etico
- ✓ Organigramma nominativo generale
- ✓ Responsabilità e requisiti professionali
- ✓ Deleghe e procure
- ✓ Procedure che hanno attinenza con i reati previsti
- ✓ Documento di valutazione dei rischi 231
- ✓ Procedura Gestione integrata del rischio (PO-6.1-12)
- ✓ Procedura Whistleblowing (PO-7.5-04)

LEGENDA DEGLI ACRONIMI USATI NEL TESTO

- ✓ OdV: Organismo di Vigilanza
- ✓ D.Lgs: Decreto Legislativo
- ✓ c.p.: Codice penale
- ✓ c.c.: Codice civile
- ✓ DVR: Documento di Valutazione dei rischi
- ✓ RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 4 di 92

- PARTE GENERALE -

1 INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 6 di 92

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della pubblica amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico e, precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli art. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3, legge del 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D.Lgs. n. 231, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5, legge del 11 agosto 2003 n. 228 "Misure contro la tratta delle persone" ha inserito nel D.Lgs. n. 231, l'art. 25-quinquies, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal Codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9, legge del 18 aprile 2005 n. 62 "Reati di abuso di mercato" ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'art. 25-sexies prevedendo i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 (articolo 8) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'articolo n. 25-quater-1 relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 (articolo 9) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'articolo n. 25-septies, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tali reati sono stati poi ripresi dal D.Lgs. 81/2008, in particolare dall'art. 30, che indica come comportamento esimente l'adozione di un modello organizzativo conforme a sistemi di gestione per la sicurezza dall'art. stesso richiamati.

L'articolo 63 (co.3) del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.Lgs. n. 231 l'articolo 25-octies che inserisce anche i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati transnazionalmente (secondo l'articolo 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 8 di 92

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali relativi alla legge n.146 del 16 marzo 2006. per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati.

Un ulteriore aggiornamento del D. lgs. n.231 ha avuto luogo il 18 marzo 2008 e riguarda l'art. 24 bis, con il quale sono stati introdotti i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati (accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, danneggiamento di informazioni e sistemi, art. 615 ter, quater, quinquies, 617 quinquies, 635 bis, ter, quater e quinquies, 636 ter, 640 quinquies, 491 bis del c.p.).

Con Legge n. 94 del 15 luglio 2009 si è provveduto a:

- l'introduzione dell'art. 24-ter, avente ad oggetto i delitti di criminalità organizzata sia se commessi in ambito nazionale sia se aventi caratteri di transnazionalità, la riformulazione dell'art. 25-bis *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*;
- l'introduzione alla lettera f-bis) di fattispecie di reato non contemplate nella precedente formulazione (tra cui la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali – art. 473 c. p.)
- l'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c. p.), nonché l'introduzione dell'art. 25-bis.1 rubricato *"Delitti contro l'industria e il commercio"* che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per turbata libertà dell'industria o del commercio (tra cui i reati rilevanti di possibile interesse di questa società sono la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali);
- l'introduzione dell'art. 25-nonies rubricato *"Delitti di violazione del diritto d'autore"*, quali ad esempio le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio nazionale di opere protette dal diritto d'autore senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'introduzione dell'art. 25-decies rubricato *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*.
- le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.

Il DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n. 177) recante «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» ha introdotto l'art. 25-undecies inerente ai reati ambientali.

Il DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109 (in G.U. 25/07/2012, n. 172) recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» ha disposto l'introduzione dell'art. 25-duodecies.

La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13/11/2012, n. 265) recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ha modificato l'art. 25-ter comma 1 e l'art. 25, comma 3 e rubrica. Il DECRETO LEGISLATIVO 04 marzo 2014 n. 39 (in G.U. 22/3/2014, n. 68) recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile» ha modificato l'art. 25-quinquies con l'aggiunta del reato di adescamento minorenni.

La LEGGE 17 aprile 2014, n. 62 (in G.U. 17/04/2014, n. 90) recante «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» ha modificato l'art. 24-ter con indicazione della pena prevista per il reato di scambio elettorale politico mafioso.

La LEGGE 15 dicembre 2014 n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n. 292) recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio» ha modificato l'art. 25-octies con l'aggiunta del reato di autoriciclaggio.

La LEGGE del 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente» ha modificato l'art. 25-undecies (reati ambientali).

La LEGGE del 27 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» ha modificato l'art. 25-ter (Reati societari).

La LEGGE del 29 ottobre 2016, n. 199 recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha modificato l'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale).

Inoltre, con l'art. 260 del d.lgs. 152/2006, è stata inasprita la pena inerente alla gestione illecita dei rifiuti che, ricorrendo talune circostanze aggravanti, ora prevede anche la confisca dello strumento di reato. Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38 (in GU n.7 5 del 30/03/2017) recante «Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato» ha modificato l'art. 25-ter e l'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e introdotto l'art. 2635 bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati).

La LEGGE del 17 ottobre 2017, n. 161, riguardante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» ha modificato l'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La LEGGE del 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017», ha introdotto l'art.25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

La LEGGE del 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. whistleblowing), ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendo il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il DECRETO LEGISLATIVO del 01 marzo 2018, n. 21, con l'art. 7 comma 1 lettera c, ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l'art. 25-terdecies del D.Lgs 231/2001 si intende pertanto riferito al nuovo art. 604 bis comma ter c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Il medesimo DECRETO LEGISLATIVO ha inoltre abrogato l'art. 260 del D.lgs. 152/2006 relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, introducendo tuttavia una disposizione equivalente all'art. 452-quaterdecies del c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

La LEGGE del 03 gennaio 2019, n. 3, pubblicata in data 16/01/2019 ha modificato l'art. 25 del D.Lgs 231/2001, introducendo mediante il rinvio all'art. 346 bis c.p. il reato presupposto di Traffico di influenze illecite, e modificando le sanzioni interdittive in caso di commissione dei reati di concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione.

La LEGGE del 03 maggio 2019, n. 39, pubblicata in data 16/05/2019, ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-quaterdecies, che rinviando agli artt. 1 e 4 della L. 401/1989 ha introdotto i reati presupposto di Frode in competizioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Il DECRETO LEGGE 124/2019, convertito in legge dalla L. 157/2019, ha introdotto nel novero dei reati presupposti i reati tributari enumerati nel nuovo art. 25 quinquiesdecies, che a sua volta rinvia agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 del D. Lgs. 74/2000.

Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore dal 30 luglio 2020, ha apportato le seguenti modifiche: -introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 24, dei delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), anche in danno dell'Unione europea e di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986); -introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25, dei delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea; - introduzione, tra i reati presupposto puniti dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001, dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10-*quater* D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di

evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro; -introduzione del nuovo art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001 avente ad oggetto i delitti di contrabbando (fattispecie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184, entrato in vigore dal 14 dicembre 2021, ha introdotto il nuovo articolo 25-*octies.1* D.Lgs. 231/2001, avente ad oggetto i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 195, entrato in vigore dal 15 dicembre 2021, ha modificato i reati di cui agli artt. 648 c.p. (Ricettazione), 648-bis c.p. (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. e 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), con impatto anche sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001 poiché le suddette fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*octies*.

La LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, ha apportato le seguenti modifiche:

-modifica dei reati di cui agli artt. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), con impatto anche sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001 poiché le suddette fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001.

-modifica dei reati di cui agli artt. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico) e 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni), con impatto anche sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001 poiché le suddette fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquies*.

-modifica dei reati di cui agli artt. 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) e 185 (Manipolazione del mercato) del Testo Unico Finanziario (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), con impatto anche sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001 poiché le suddette fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*sexies*.

Il DECRETO LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13, entrato in vigore dal 26 febbraio 2022, ha modificato i reati di cui agli artt. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), con impatto anche sulla normativa ex D.Lgs. 231/2001 poiché le suddette fattispecie rientrano tra i reati presupposto di cui all'art. 24.

La LEGGE 9 marzo 2022, n. 22, in vigore dal 23 marzo 2022, ha introdotto i nuovi reati presupposto previsti dagli artt. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001 "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-*duodevices* D.Lgs. 231/2001 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Il DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156 ha modificato l'art. 25-*quinquiesdecies* comma 1-bis del D. Lgs 231/2001, prevedendo la modifica della frase "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" in "In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro". Il citato decreto legislativo, inoltre, impatta indirettamente sull'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 inserendo anche il reato di abuso d'ufficio (323 c.p.) tra i reati contro la PA di cui all'art. 322-bis c.p. commessi da membri delle Corti internazionali, organi delle Comunità europee, assemblee parlamentari internazionali, funzionari esteri. Infine, il decreto legislativo in esame impatta

indirettamente sugli artt. 24 e 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 introducendo la confisca (anche per equivalente) per i reati di contrabbando (art. 301 del DPR 43/1973) e per il delitto di indebita percezione di erogazioni del fondo agricolo europeo (art. 2 Legge 898/86).

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150 ha ampliato da 6 mesi a un anno il termine (di cui all'art. 64 comma 1 del D.Lgs. 231/2001) per la presentazione da parte del pubblico ministero della richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria.

Il DECRETO LEGISLATIVO 02 marzo 2023 n. 19 ha modificato l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 introducendo tra i reati societari una nuova fattispecie relativa alle fusioni transfrontaliere.

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023 n. 24, dando attuazione alla Direttiva Europea 1937/2019, ha introdotto disposizioni relative alla tutela delle persone che segnalano reati o altre violazioni (c.d. "Whistleblowing").

La LEGGE 09 ottobre 2023, n. 137 ha introdotto le tre fattispecie di reato "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.), "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) e "Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. - ulteriormente modificato con il DECRETO LEGGE 02 marzo 2024, n. 19), confluite negli artt. 24 e 25-octies.1.

La LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206 ha modificato i due reati di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" (art. 517 c.p.) e "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari", già reati presupposto (art. 25-bis.1), provvedendo, per quanto riguarda il primo, ad ampliarne l'ambito di operatività alla mera detenzione finalizzata alla vendita.

La LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6 ha modificato il testo del comma tre dell'art. 518-duodecies, facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

Il DECRETO LEGISLATIVO n. 87 del 14 giugno 2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.111" ha modificato il testo dell'art. 10-quater del D.lgs. n.74/2000 (Indebita compensazione) che interessa la fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) del D.lgs. 231/01.

La LEGGE n. 90 del 28 giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha modificato l'art. 24-bis del D.lgs. 231/01.

La LEGGE n. 112 dell'8 agosto 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" ha apportato modifiche alla rubrica e al testo dell'art. 25 del D. Lgs 231/01, modificato l'art. 322-bis c.p. e modificato il testo degli articoli 323-bis c.p. e 314-bis c.p. con l'inserimento in quest'ultimo di un secondo comma.

La LEGGE n. 114 del 9 agosto 2024 "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" ha abrogato l'art.323 c.p. (Abuso d'ufficio), ha sostituito l'art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite) e modificato il testo degli articoli del codice penale 322-bis, 323-bis, 323-ter ai quali rinvia l'art. 25 del D. Lgs 231/01.

Il D.LGS n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" ha modificato al testo dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) aggiungendo sanzioni interdittive previste dall'art.9, ha abrogato il TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973 e introdotto un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024, ha sostituito l'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) con l'art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

Il D.LGS n. 145 dell'11 ottobre 2024 "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" ha introdotto una modifica all'art. 22 del D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ha introdotto l'art.18-ter nel D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 12 di 92

stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), richiamati dall'art.25-duodecies del D.Lgs 231/01.

La LEGGE n. 166 del 14 novembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" che ha modificato gli Artt. di codice penale 171 bis, 171 ter, 171 septies "Legge sulla protezione del diritto d'autore" facenti parte dell' Art. 25 novies del D. Lgs 231/01.

Scopo e principi del Modello Organizzativo

Scopo del presente Modello Organizzativo è la costruzione di un sistema strutturato e organico di protocolli nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.lgs. 231/2001.

Mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente adozione di procedure conseguenti all'esito della mappatura dei rischi, il Modello si propone la finalità di:

- rafforzare la propria determinazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole e ribadire che ogni forma di comportamento illecito viene fortemente condannata da Cogeide S.p.A. (in seguito Cogeide) in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cogeide nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società.

Principi/strumenti fondamentali del Modello sono:

- la mappa delle "**aree di attività a rischio**" vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la definizione dei **principi di controllo (protocolli)** atti a prevenire la commissione degli specifici reati;
- l'adozione di un **sistema disciplinare** per garantire il rispetto da parte del personale coinvolto del modello adottato dalla Società;
- la costituzione di un **Organismo di Vigilanza** indipendente con specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'applicazione del **Codice Etico** che prevede l'insieme dei principi fondamentali di comportamento della Società e dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori nell'esercizio di tutte le attività;
- l'attività di **diffusione e formazione** a tutti i livelli delle regole comportamentali e dei protocolli istituiti.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categorie, comunicati al Ministero della Giustizia ed approvati dallo stesso.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 13 di 92

Per questo motivo, per la redazione del presente documento si fa riferimento alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” proposte da CONFINDUSTRIA approvate dal Ministro della Giustizia.

Metodo di lavoro seguito per la redazione e l'aggiornamento del modello

Il modello organizzativo espresso nel presente documento è stato redatto utilizzando il seguente metodo di lavoro:

- analisi dei documenti identificativi della Società: statuto, organigrammi, deleghe formali, procure e descrizione delle posizioni organizzative;
- analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: Codice etico, Regolamento aziendale, Regolamento utilizzo sistemi informatici, Manuale e procedure sistema integrato, Regolamento per l'istituzione del sistema di qualificazione per gli acquisti di Cogeide e per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici;
- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
- raccolta informazioni sulle aree aziendali, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
- valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione i controlli già operativi nella Società;
- identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti (protocolli);
- condivisione dell'analisi rischi e protocolli con il Management;
- riesame della bozza di MOG con l'Organismo di Vigilanza;
- approvazione da parte del Consiglio di amministrazione;
- definizione delle attività formative rivolte ai destinatari del Modello Organizzativo.

Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di Cogeide, agli amministratori ed a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o collaborano a qualsiasi titolo con la stessa, ivi compreso il personale addetto alla gestione dei sistemi informatici.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 14 di 92

2 DESCRIZIONE E STORIA DELLA SOCIETÀ'

Cogeide S.p.A. è una società che si occupa del ciclo integrato delle acque e dei servizi a rete e ha sede in Mozzanica, via Crema.

A partire dal 1975, all'interno di una fruttuosa politica di collaborazione consortile viene affrontato con approccio integrato il problema della depurazione delle acque reflue urbane sia civili che industriali del territorio densamente industrializzato di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica.

Il soggetto giuridico per assolvere pienamente a tale funzione è il Consorzio per la Costruzione e gestione degli impianti di collettamento e di depurazione delle acque. Il Consorzio ha obiettivo di raccogliere le acque reflue urbane oltre che per i tre comuni promotori (Mozzanica, Caravaggio, Treviglio) per altri dieci comuni del territorio contermini, compresi tra il fiume Adda ed il fiume Serio, essendo in corso di maturazione l'indirizzo non più solo tecnico ma anche normativo riguardo a un maggiore dimensionamento degli impianti di depurazione e, di riflesso, dei bacini idrici sottesi.

La programmazione regionale del 1985 consolida la dimensione minima dei bacini idrici omogenei; sono inseriti nello stesso ambito n. 15 della Provincia di Bergamo oggi in gestione a Cogeide: 16 comuni della Bassa Pianura Bergamasca racchiusi tra i fiumi Adda e Serio di cui 13 da depurarsi presso l'impianto di Mozzanica e 3, in origine, con soluzioni di tipo locale.

Nel 1987 si inaugurano i primi collettori a servizio dei comuni promotori di Treviglio, Caravaggio e Mozzanica e il primo lotto del depuratore dimensionato già per i più ampi apporti attesi da tutti gli altri comuni consorziati.

Gradualmente Cogeide procede a realizzare per l'intero bacino una capillare rete di collettamento fognario sovracomunale conseguendo, tra le prime realtà regionali, l'obiettivo non solo della piena estensione della fognatura in tutte le aree urbanizzate ma anche l'efficiente trattamento e smaltimento dei reflui nel fiume Serio.

Nel 1992 viene costituita CO.GE.I.DE. S.p.A. (Società per Azioni a capitale pubblico totale di Costruzione e Gestione Impianti Depurazione) che nel 1993, tra i primi esempi di S.p.A. sul territorio nazionale e con ben pochi esempi di riferimento, subentra al preesistente Consorzio e assume la gestione del servizio idrico.

A partire dal 1996 Cogeide conclude il programma di collettamento previsto dalla Regione Lombardia con il Piano di Risanamento Regionale delle Acque del 1985, avente orizzonte temporale 2015.

Nello stesso tempo, sulla scorta dei nuovi indirizzi regionali, allarga il proprio bacino di utenza comprendendovi il territorio dei comuni di Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda (sponda Est fiume Adda) e Pontirolo Nuovo. La Società procede tempestivamente a commissionare l'ampliamento dell'impianto di depurazione con una seconda linea in grado di supportare il maggior dimensionamento di bacino con miglioramento dello scarico così come previsto dalla più rigida intervenuta normativa.

Cogeide, nel corso del 1997, amplia il proprio oggetto sociale che prevede anche la gestione del gas metano a mezzo rete urbana. In tale prospettiva di allargamento dell'attività, ovvero dei servizi a rete urbana, Cogeide si prepara a ricevere in affidamento i servizi a rete dell'acqua (acquedotto e fognatura) e del gas metano.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 15 di 92

Intanto, si allarga la base sociale nella quale entrano a fare parte anche i Comuni di Canonica d'Adda, Fara Gera d'Adda, Cassano d'Adda e Pontirolo Nuovo per i quali, si è già detto, i nuovi strumenti di programmazione prevedono il trattamento delle acque reflue urbane presso il depuratore di Mozzanica.

Per fare fronte al previsto allargamento e diversificazione dell'attività aziendale COGEIDE privatizza, nel 1999, parte del proprio capitale e completa una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un partner tecnologico. Viene selezionata AGAS S.p.A., poi divenuta CART Acqua Srl (oggi Gruppo Ascopiave), a seguito di articolate trasformazioni finalizzate alla ottimizzazione e specializzazione.

Nel 2000 si rafforza il processo di gestione integrata dei servizi idrici mediante la stipula di convenzioni con i comuni soci che gradualmente affidano alla SpA mista pubblico privato l'erogazione dei servizi a rete di acquedotto e fognatura. Il primo comune a conferire per intero i servizi a rete è il comune di Caravaggio; seguono tutti gli altri. Nel frattempo, il legislatore nazionale emana il Testo Unico degli Enti Locali che consolida gli affidamenti a Società Miste con partner privato tecnologico scelto per gara: tali affidamenti rispondono infatti alla esigenza della liberalizzazione e del mercato.

Sino a ottobre 2012 la società ha proseguito nell'attività di "distribuzione del gas" in qualità di manutentore per conto di Unigas Distribuzione Srl (società partecipata prima direttamente e, successivamente, indirettamente mediante Anita Srl). Da novembre 2012 tale attività è cessata.

Con riferimento alla gestione d'Ambito, il servizio idrico integrato provinciale è stato affidato a Uniacque Spa. Cogeide deve essere considerata un gestore conforme che opera in una porzione dell'ambito provinciale in virtù di contratti che proseguono sino alla naturale scadenza (cfr. sentenza CdS 5236/2016 e TAR n. 246/2014). Al pari di Uniacque, Cogeide assicura gli standard di servizio e di investimento regolati a livello locale dall'Ente di Governo d'Ambito e a livello nazionale dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Con delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 28.04.2023, è stato approvato l'accordo per il subentro nella gestione del servizio idrico integrato da parte del gestore provinciale Uniacque Spa nelle gestioni in capo a Cogeide Spa a far data dal 01/07/2028. A seguito della sottoscrizione dell'accordo, i singoli Comuni concedenti hanno provveduto a modificare con specifiche delibere l'originaria scadenza dei servizi affidati, allineandola alla nuova data unica.

Cogeide svolge attività di sportello per conto di Blue Meta/Estenergy S.p.A. (Gruppo Hera) per l'esecuzione di operazioni commerciali connesse alla fornitura di gas naturale ed energia elettrica. Sotto il profilo del rischio di commissione di reati, tali attività sono equiparabili alle analoghe attività di sportello che Cogeide svolge nel proprio interesse.

Con contratto del 18.07.2018 a Cogeide è stata affidata la conduzione tecnica-operativa dell'impianto di gestione anaerobica con depurazione reflui di Caraverde, sito nel Comune di Caravaggio. La dismissione di tale attività, iniziata nel 2022, si è conclusa nel 2023.

Alla data del presente documento l'organico della società è costituito da 34 unità, oltre a un Direttore Generale al quale riportano le funzioni operative.

Alla data del presente documento, Cogeide è in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Gestione Qualità), UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Gestione Ambiente) e UNI EN ISO 45001:2018 (Sistema Gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro).

Oggetto Sociale *(evidenziate con scritta piccola le attività ad oggi non svolte in concreto)*

Attività prevalente della società è quella di gestione del servizio idrico integrato, e cioè dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in una porzione della provincia di Bergamo, Bassa Bergamasca occidentale, compresa tra i fiumi Adda e Serio.

L'oggetto sociale statutariamente previsto è più ampio e prevede la realizzazione e la gestione, nella Bassa Bergamasca e in eventuali territori limitrofi funzionalmente coerenti, di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la distribuzione del metano, il cablaggio informatico del territorio, la distribuzione elettrica, ove consentita, il servizio di illuminazione pubblica ed attività complementari.

Nell'ambito dell'attività svolta, Cogeide crea e sviluppa contatti con organismi pubblici e privati nazionali, regionali e locali, allo scopo di permettere una celere istruzione ed una esauriente definizione di tutti quegli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari che appaiono strettamente connessi con gli obiettivi sociali esposti.

La Società può utilizzare contributi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione dei programmi rientranti nell'oggetto sociale.

Può inoltre compiere tutte le attività e le pratiche ritenute necessarie per il conseguimento dei fini sociali, nonché compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali per il buon raggiungimento delle finalità sopra indicate, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui o partecipazioni in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente.

Tutte tali attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.

La Società può anche partecipare ad aste pubbliche, a licitazioni private, ad appalti-concorso ed a trattative private, purché indirizzate alle finalità prima esposte.

Struttura della Società

Cogeide è una Società per Azioni.

Alla data attuale la compagine societaria è costituita da 19 soci di cui 18 Pubblici (Arzago d'Adda, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo S. Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Provincia di Bergamo, Treviglio) pari all'82% del capitale sociale e un socio privato (Cart Acqua srl) pari al 18%.

Il capitale sociale è determinato in 16.945.026,00 Euro ed è diviso in n. 3.227.624 azioni del valore nominale unitario di Euro 5,25.

La governance di Cogeide S.p.A. è basata sul modello in cui la gestione aziendale è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo contabile sono attribuite rispettivamente al Collegio Sindacale e alla società di revisione.

Come espressamente indicato nello statuto, il Consiglio di amministrazione può essere composto da 3 a 7 membri (attualmente 7 membri in carica) e dispone di tutti i poteri per l'amministrazione della Società. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della società oltre ai poteri previsti dallo statuto e/o eventuali deleghe attribuite dal Consiglio di amministrazione. Ulteriori deleghe possono essere attribuite ai singoli membri del Consiglio di amministrazione.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 17 di 92

Al Direttore Generale sono attribuite, con specifica procura, deleghe in materia di direzione e coordinamento del personale, gestione amministrativa e tecnica, di sicurezza, di acquisti, contratti e definizione della modalità di erogazione del servizio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il controllo contabile è affidato ad una società esterna di revisione.

Ai soci competono le decisioni loro riservate dalla legge ed in ogni caso:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, eventualmente, dei revisori;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Flussi finanziari

I ricavi della Cogeide sono prevalentemente costituiti dalle bollette dell'acqua. Le bollette dell'acqua, emesse da due a sei volte all'anno sulla base dei consumi dei clienti, sono pagate esclusivamente con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità (bollettino postale; bonifico; addebito in conto corrente). Le bollette dell'acqua non possono essere pagate presso gli sportelli della Cogeide e non è ammesso il pagamento con contanti.

Altra fonte di ricavo sono i lavori per conto dei clienti. I piccoli lavori sono fatturati direttamente con la bolletta dell'acqua. I grandi lavori sono fatturati con separato documento contabile. In questo secondo caso è ammesso solo il pagamento con bonifico bancario.

Ultima fonte di ricavo sono le "case dell'acqua". I clienti che lo desiderano spillano acqua, liscia e gasata, con chiave prepagata. In tal caso, la ricarica avviene con monetine, direttamente immesse nella gettoniera della macchina. Il pagamento viene tracciato due volte: la prima dal computer di bordo della casa dell'acqua; la seconda dall'operatore, in sede, una volta prelevate le monete con frequenza generalmente settimanale o, in alternativa, da soggetti terzi allo scopo incaricati.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 18 di 92

3 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Cogeide S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, soci e sindaci.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di amministrazione di Cogeide S.p.A. ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare il modello già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Cogeide S.p.A., affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, Cogeide ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli del D.Lgs. 231/2001 presi in considerazione nel paragrafo 10 del presente documento

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 19 di 92

Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed a quanto già indicato al capitolo 1, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- mappa delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire i principi di controllo;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- identificazione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell’approvazione, nel recepimento, nell’integrazione e nell’implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le **procedure di gestione e di controllo già in essere** e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

-  **regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
-  **procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
-  **segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
-  **livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
-  **attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Codice Etico
- Organigramma nominativo generale
- Responsabilità e requisiti professionali
- Deleghe e procure
- Procedure che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- Documento di Valutazione dei Rischi 231
- Procedura operativa Gestione Integrata del Rischio (PO-6.1-12)

5 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

L'ente tratto a giudizio per rispondere dell'illecito amministrativo partecipa al procedimento penale con le stesse garanzie apprestate in favore dell'imputato (cfr. art. 35 del Decreto).

Le regole che disciplinano l'effettiva partecipazione e rappresentanza dell'ente in giudizio sono, invece, compendiate nell'art. 39 del Decreto («Rappresentanza dell'ente»), a mente del quale l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, "salvo che questi sia imputato (ovvero anche solo indagato, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza) del reato da cui dipende l'illecito amministrativo" (comma primo) e dal difensore "quando non compare il legale rappresentante" (comma quarto).

Il legislatore ha, dunque, voluto porre l'attenzione sulle possibili incompatibilità che possono sorgere e che, conseguentemente, possono inficiare la rappresentanza dell'ente in giudizio a causa del possibile conflitto di interessi tra la persona fisica e la persona giuridica da essa rappresentata, per esempio in ordine alla strategia difensiva da adottare.

Detta incompatibilità comporta l'impossibilità per il rappresentante legale, indagato/imputato, di provvedere alla nomina del difensore della persona giuridica.

Pertanto, nello specifico caso in cui il rappresentante legale dell'ente dovesse risultare indagato o imputato in ordine al reato da cui dipende l'illecito amministrativo ascritto al soggetto collettivo, lo stesso non potrà rappresentare l'ente nel procedimento a carico di quest'ultimo, né potrà procedere alla nomina del relativo difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001.

Nell'eventualità in cui membri del Consiglio di amministrazione dovessero figurare quali indagati o imputati del reato presupposto della responsabilità dell'ente, sugli stessi graverà l'obbligo di astenersi dall'adozione della delibera con cui l'organo deputato conferisce l'incarico a un consulente legale per la rappresentanza dell'ente.

Secondo la giurisprudenza, il modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per poter essere considerato adeguato, deve prevedere espressamente al suo interno la predetta ipotesi.

A questo proposito, la Società ha ritenuto opportuno prevedere nel proprio Modello organizzativo che nell'ipotesi di astratta ricorrenza di tale conflitto di interesse la nomina del difensore dell'ente avvenga con delibera del Consiglio di amministrazione, con astensione da parte del legale rappresentante sottoposto ad indagine o imputato. La stessa astensione si estende agli altri consiglieri eventualmente indagati o imputati. In caso di conflitto di interesse da parte dell'intero CdA o di impossibilità a deliberare da parte dello stesso, la nomina del difensore dovrà avvenire da parte del Presidente del Collegio Sindacale.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

Identificazione, collocazione organizzativa e funzionamento dell'Organismo di vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (in breve OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza è nominato dal CdA e con apposita delibera ne definisce la composizione, gli emolumenti e un budget di spesa. Esso resta in carica per tre anni, e più precisamente sino alla designazione, da parte del Consiglio di amministrazione insediato, dei nuovi componenti.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia ed indipendenza:** l'Organismo di vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione;** tale requisito impone una *presenza* in azienda dell'Organismo di vigilanza.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'OdV, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di vigilanza, tenendo conto dell'attuale struttura organizzativa di Cogeide S.p.A. e della sua dimensione, in applicazione del comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, si è ritenuto opportuno incaricare di tale funzione un soggetto esterno e pertanto:

-  l'OdV è composto da un unico componente, dotato dei requisiti sopra riportati;
-  il CdA, al fine di garantire la presenza dei requisiti, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura e poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
-  l'OdV è configurato come unità di staff e riporta direttamente al CdA i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi o migliorativi;
-  il funzionamento dell'Organismo di vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo. Tale regolamento deve prevedere, tra l'altro:
 - a) le modalità di riunione e di deliberazione;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni, dei poteri e dei doveri dell'Organismo.

Sotto questo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di vigilanza sia documentata mediante verbali;

- ✚ almeno una volta l'anno l'OdV svolge una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello, che viene presentata al CdA.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di vigilanza** possono essere così schematizzate:

- ✚ **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- ✚ **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di vigilanza, ma deve essere adottato dal CdA.

All'Organismo di vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per **un efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- ✚ attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- ✚ effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- ✚ raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- ✚ chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- ✚ condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ✚ promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- ✚ emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di vigilanza;
- ✚ accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✚ ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- ✚ disporre che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di vigilanza potrà in qualsiasi momento essere chiamato a riferire dal CdA.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 24 di 92

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del presente Modello organizzativo. A tal fine provvede ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare, viene resa nota la casella di posta elettronica dell'OdV, ai quali la società non ha alcun accesso, nemmeno indiretto, al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Eventuali segnalazioni in merito a inosservanze del MOG, del Codice etico e delle normative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché ogni richiesta di violazione dei medesimi, o altre condotte pertinenti, vengono effettuate tramite il canale di whistleblowing (vedi paragrafo successivo).

Inoltre, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di vigilanza le informazioni concernenti:

-  provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
-  richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
-  rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
-  notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
-  anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Sono inoltre previsti flussi informativi che devono essere periodicamente messi a disposizione dell'OdV dalle singole aree aziendali, definiti dallo stesso in apposite istruzioni di lavoro (IL-7.4-03 Flussi informativi verso l'OdV).

Eventuali contatti per chiarimenti, richieste di informazioni, o comunque per qualsiasi necessità diversa dalle segnalazioni di cui al paragrafo successivo (che vanno effettuate tramite il canale di whistleblowing) sono inoltrati al seguente indirizzo mail: odvcogeide@gmail.com.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 25 di 92

Canale di Whistleblowing

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - di recepimento nel nostro Paese della Direttiva (UE) 2019/1937 – ha sostituito le disposizioni previgenti in materia whistleblowing previste dal Decreto 231 per il settore privato e dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 che, tra l'altro, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-ter e comma 2-quater, e modificato l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231, Cogeide mette a disposizione del segnalante un nuovo canale sicuro, descritto nella Procedura Whistleblowing (che costituisce parte integrante del Modello 231).

Il canale di Whistleblowing deve essere utilizzato da tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all'Ente, che segnalano eventuali inosservanze del MOG, del Codice etico e delle normative rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché ogni richiesta di violazione dei medesimi, o altre condotte pertinenti. Per maggiori informazioni si rinvia al sito aziendale, Box "Segnalazioni illecite – Whistleblowing" e alla Procedura Whistleblowing (disponibile per uso interno ai dipendenti di Cogeide).

In particolare, la Procedura Whistleblowing:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231;
- garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- vieta il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, ai facilitatori, ai colleghi ecc.).

In ossequio all'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni all'OdV sono trasmesse attraverso il Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al Whistleblowing presente sia sul sito internet di Cogeide.

Per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nel presente paragrafo si rimanda alla Procedura Whistleblowing.

Le segnalazioni all'OdV sono effettuate in forma preferibilmente non anonima, ferma restando la facoltà dei segnalanti di inoltrare segnalazioni anonime ove ritenuto necessario per tutelare la propria riservatezza. Nel caso di segnalazioni anonime l'Organismo di Vigilanza effettua riscontri preliminari così da valutare se vi sono elementi che consentono di ritenere attendibile la segnalazione.

L'Organismo di vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato o la riservatezza del segnalante e dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

È in ogni caso vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti di chi invia segnalazioni dall'OdV.

Sarà cura dell'OdV seguire nel tempo l'esito delle eventuali segnalazioni per assicurarsi che i soggetti che le hanno inviate non abbiano subito alcuna indebita conseguenza in ragione delle stesse.

In particolare, l'OdV potrà verificare la permanenza del rapporto di lavoro tra il segnalante e la società, le valutazioni ricevute dallo stesso, avanzamenti di carriera, mutamenti di mansioni e qualsiasi altro elemento attinente al rapporto professionale.

Ove la segnalazione non sia anonima, l'OdV informa il segnalante in merito ai diritti vantati dallo stesso e in merito alla possibilità di ricorrere nuovamente all'OdV in caso di una loro violazione.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 27 di 92

7 RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Spetta a ciascun responsabile di ufficio/area/settore di CogeiDe rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria unità organizzativa. Spetta al Direttore Generale rilevare eventuali violazioni da parte del personale non dirigente che svolga funzione di responsabile degli uffici e delle unità organizzative alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per i Dirigenti

Spetta agli Amministratori rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico da parte del personale dirigente alle proprie dipendenze. Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalato all'Organismo di vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun responsabile di ufficio/area/settore di CogeiDe rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio o con la propria unità organizzativa (esempio: consulenti). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di vigilanza.

Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello organizzativo ed al Codice Etico poste in essere dagli Amministratori, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora constati la violazione, la segnalerà al presidente del collegio sindacale. Qualora la violazione fosse effettuata da membri del collegio sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza dell'Assemblea dei soci per il tramite del CdA.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 28 di 92

8 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del Direttore Generale, e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e - d'intesa con i legali, con l'Ufficio personale e con il Direttore Generale - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Istruttoria di segnalate violazioni per i Dirigenti, per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del Direttore Generale (a meno che sia lui stesso oggetto dell'istruttoria), e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 7, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – d'intesa con i legali, con l'ufficio Personale e con il Direttore Generale (a meno che sia lui stesso oggetto dell'istruttoria) - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 29 di 92

Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al Direttore Generale e, per l'ipotesi di violazione commessa dal Direttore Generale al CdA e per ipotesi di violazione dal CdA, al collegio sindacale, il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 9. Nel caso di violazione commessa da membri del Collegio Sindacale, l'OdV propone i provvedimenti all'Assemblea dei Soci, per il tramite del CdA.

È comunque facoltà della parte informata (Direttore Generale, CdA o Collegio Sindacale) richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso.

Ai fini dell'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il Decreto 231 richiede la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare (art. 6, comma 2, lett. e) e art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231).

Il Sistema Disciplinare adottato da Cogeide è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e regole comportamentali indicate nel Modello 231 stesso nonché nelle procedure ad esso relative, compresa la Procedura Whistleblowing.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico della Società, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente controllato dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale della collaborazione dell'Ufficio Personale e del Direttore Generale.

Spetta al Direttore Generale, insieme con l'Ufficio Personale l'accertamento delle infrazioni al sistema disciplinare per il personale e in accordo con il Consiglio di amministrazione, l'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. In un punto a parte sono esaminate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Unico Gas - Acqua, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari:

Rimprovero verbale o scritto

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 31 di 92

Multa non superiore all'ammontare previsto dal CCNL del settore Unico GAS - ACQUA

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società nei confronti dei propri dipendenti;

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo previsto dal CCNL del settore Unico GAS - ACQUA

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni della Società.

Licenziamento per giusta causa

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.

Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle disposizioni previste dal presente Modello o dal Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Confservizi.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio dei Sindaci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

Misure nei confronti dei sindaci e dei revisori

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte dei sindaci e dei revisori, l'Organismo di Vigilanza informerà, tramite il CdA, l'Assemblea dei Soci la quale prenderà gli opportuni provvedimenti in merito, come ad esempio la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci al fine di definire le misure più idonee da adottare.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 32 di 92

Misure nei confronti di Collaboratori esterni

Ogni grave comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Cogeide S.p.A., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Nei documenti contrattuali sono definite clausole risolutive a tale riguardo.

Misure generali relative alla L.179/17

Eventuali segnalazioni infondate effettuate per colpa grave sono soggette alla sanzione disciplinare della sospensione. Eventuali segnalazioni infondate effettuate con dolo sono soggette alla sanzione disciplinare del licenziamento.

Eventuali condotte di violazione della riservatezza dei soggetti segnalanti sono soggette alla sanzione disciplinare della sospensione. Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante sono soggette alla sanzione disciplinare del licenziamento.

COGEIDE S.p.A.	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. 09
	Pagina 33 di 92

10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni alla Società in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

Cogeide S.p.A. dà accesso alla documentazione relativa al Codice Etico e al Modello Organizzativo tramite la rete informatica aziendale.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Cogeide S.p.A. intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in Cogeide S.p.A. o agiscono per conto di essa.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Cogeide S.p.A. (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo, in presenza di cambiamenti significativi che impattano sull'organizzazione e comunque per tutti i neoassunti):

- il Codice Etico
- il Modello Organizzativo (finalità, struttura, sistema sanzionatorio, OdV).

Formazione rivolta al Direttore Generale, ai Responsabili di funzione/Responsabili di servizio:

- introduzione al D. Lgs.231/2001
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'OdV e modalità di relazione con lo stesso
- il ruolo del management.

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento rivolto al Direttore e ai Responsabili che tratta i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli
- sintesi dei risultati degli audit eseguiti dall'OdV
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

I Responsabili di Funzione/Responsabili di servizio devono trasferire gli elementi salienti di tale aggiornamento ai propri collaboratori, per quanto di specifico interesse, in occasione delle riunioni di gruppo (che sono verbalizzate).

La presenza dei partecipanti è registrata, e al termine del corso è obbligatoriamente somministrato agli stessi un test di valutazione per verificare la loro comprensione delle materie trattate. Per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

Tutta l'attività formativa viene erogata da membri dell'OdV o consulenti esperti in materia, e gestita dall'Ufficio Personale, nel rispetto della procedura esistente.

L'**informazione** può essere assolta anche tramite nota di aggiornamento.

- PARTE SPECIALE -

OMISSIS